



COMUNE DI ALFONSINE
Provincia di Ravenna
MEDAGLIA D'ARGENTO DELLA RESISTENZA
48011 Piazza Gramsci, n. 1
(0544) 866611- fax. 80440

Settore Pianificazione del Territorio
Ing. Valeria Galanti

Regolamento

Per l'esercizio delle attività di

**barbiere e parrucchiere per uomo e
donna**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 19.04.2004

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1 - Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna siano esse esercitate da imprese individuali o da società, di persone o di capitali, dovunque siano svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del comune, con le forme fissate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Tipologia delle autorizzazioni

1 - L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata per una o più delle seguenti attività:

- a. **BARBIERE** - è l'attività esercitata esclusivamente su persona maschile e consistente nel taglio della barba e dei capelli ed in servizi tradizionalmente complementari.
- b. **PARRUCCHIERE** - è l'attività esercitata indifferentemente su uomo o donna e comprendente il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e decolorazione, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello.

Le suddette attività debbono essere svolte nei locali indicati nell'autorizzazione stessa.

2. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata è ammessa purché effettuata dal titolare dell'impresa ovvero dai propri addetti in possesso di qualifica professionale nei seguenti ambiti:

- a. presso la dimora del cliente in caso di malattia, difficoltà di deambulazione o in occasione di particolari impedimenti assimilabili, che non consentano l'accesso all'esercizio;
- b. nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo, nelle fiere, mostre, convegni o all'interno di strutture adibite ad altri usi di carattere commerciale, artigianale o di pubblico spettacolo e gratuitamente;
- c. in via generale, nelle caserme negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo.

3. - Ad un'impresa societaria prevista ed avente i requisiti di cui alla legge n. 443/1985, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a quanti sono i soci qualificati o associati in partecipazione o assimilati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un addetto qualificato alla conduzione di tale esercizio.

4. All'interno di un esercizio di barbiere e parrucchiere può essere esercitato anche l'esercizio di estetista, purché i locali siano idonei, e vengano anche per quest'ultima mantenute le distanze previste, ad eccezione per l'attività di manicure e pedicure.

Art. 3 - Domande e relativa istruttoria

1. - Chiunque intende:

- a. ottenere una nuova autorizzazione;
- b. trasferire l'esercizio in nuovi locali;
- c. abbinare l'autorizzazione ad altra già esistente;
- d. modificare in maniera strutturale i locali;
- e. trasferire la titolarità di autorizzazione già esistente;
- f. modificare la ragione sociale.

deve presentare domanda al Sindaco del Comune in carta legale.

2. - Le domande devono contenere le generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, attuale residenza) dell'interessato, la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante, se trattasi di società, l'ubicazione dell'esercizio, il tipo di attività esercitata o che si intende esercitare, nonché l'indicazione del codice fiscale o partita IVA..

3. - deve inoltre, essere allegata autocertificazione, ai sensi dell'art. 18 Legge 211/90 e art. 1 del D.P.R. 403/98, attestante quanto segue:

- la qualificazione professionale;
- l'emancipazione, nel caso trattasi di minori;
- la costituzione qualora trattasi di società;
- la cessione d'azienda nel caso di subentro;
- l'agibilità (o abitabilità in locali non superiori a 30 mq. o al 30% della superficie utile dell'abitazione art. 2 L.R. 46/88 e successive modificazioni ed integrazioni) del locale con particolare riguardo alla destinazione d'uso ed alla salvaguardia delle barriere architettoniche;

devono invece essere allegati le Planimetrie locali;

4.- Qualora il richiedente sia un'impresa societaria diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n.443/85, la domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

5.- La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società.

6.- Sulla domanda decide il Dirigente o chi svolge le medesime funzioni nei Comuni dove manca la dirigenza, della decisione del Dirigente viene data comunicazione all'interessato mediante notifica. Il diniego dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato.

Art. 4 - Norme igienico sanitarie

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, e al Regolamento Comunale d'Igiene in vigore in ordine ai requisiti di carattere igienico - sanitario dei locali oggetto dell'attività, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonee sotto il profilo igienico - sanitario e di osservare, nei procedimenti tecnici utilizzati, ogni prescrizione derivante da leggi e regolamenti vigenti in materia o impartita dai competenti organi.

Art. 5 - Attività di Barbiere e Parrucchiere per uomo e donna presso il domicilio dell'esercente.

1. - Le attività di cui al presente Regolamento, possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano separati dai locali adibiti ad abitazione civile, siano dotati di accesso indipendente dall'esterno, e corrispondano alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 5) del presente regolamento.

Art. 6 - Divieti

1. -- Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna non possono svolgersi in forma ambulante ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2), comma 2 let. A del presente Regolamento.

Art. 7 - Autorizzazione di esercizio

1. - L'esercizio non può essere attivato se l'interessato non è in possesso dell'autorizzazione.

2. - L'autorizzazione deve essere conservata con cura, esposta nei locali ove si svolge l'attività, ed esibita ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 8 - Subingresso

1. - Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti così come elencati dall'art. 4, punto 3 del presente Regolamento.

2. - Il subentrante per atto tra vivi in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, ma solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune, Egli deve, nel termine di sei mesi, decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento, ottenere l'autorizzazione ed iniziare l'attività. Qualora, nel termine indicato, non inizi l'attività o non ottenga l'autorizzazione, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità.

3. - Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso della qualificazione professionale, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione. Egli deve, nel termine di un anno, ottenere l'autorizzazione. Qualora nel termine indicato non ottenga l'autorizzazione, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

4. - Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà anche in mancanza dei requisiti di conservare l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per un periodo massimo di anni 5 come previsto dalla L. 443/85 art. 5.

5. - Nei casi sopra indicati , il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della documentazione necessaria ed all'ottenimento del nulla -osta sanitario.

Art. 9 - Zonizzazione

1. - Il territorio comunale, ai fini del presente regolamento, è composto da un'unica zona.

Art. 10 - Domande respinte e domande non esaminate

1. - Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità a favore dei richiedenti relativamente a successive analoghe domande avanzate per la stessa zona e lo stesso tipo di attività.

Art. 11 - Ricorso contro il diniego

1. - Avverso le decisioni dell'organo competente, chiunque vi abbia interesse può ricorrere nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 12 - Individuazione e Modalità di vendita di beni accessori

Il presente articolo individua le di tipologie di beni rientranti nella definizione di beni accessori necessari al completamento del servizio o della prestazione svolti dai

laboratori artigianali non alimentari, la cui vendita è esclusa dall'ambito di applicazione del D.lgs n. 114/98 in materia di commercio.

I beni accessori per barbieri e parrucchieri sono individuati in: shampoo, balsami, lozioni, gel per capelli, tinture lacche per capelli, pettini, fermagli per capelli, bigodini, rasoi, forbici, phon, spazzole.

Art. 13 - Nulla osta sanitario

1. - In caso di accoglimento della domanda relativa ad una nuova autorizzazione ed al trasferimento dell'esercizio in altro locale, il rilascio della stessa è subordinato alla presentazione all'ufficio competente, entro 180 giorni dalla data di notifica della decisione del Sindaco, e salvo proroga in caso di comprovata necessità, dei documenti relativi al nulla - osta sanitario comprovante il rispetto del locale al Regolamento comunale d'Igiene in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. - In caso contrario l'autorizzazione non viene concessa.

Art. 14 Orari e tariffe

1. - Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni Sindacali.

2. - E' fatto obbligo di esporre, in maniera ben visibile, l'orario adottato e le tariffe praticate.

Art. 15 Rilascio nuove autorizzazioni - distanze

1.- L'insediamento di nuovi esercizi di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, o il trasferimento di esercizi già esistenti in altra sede è subordinato al rispetto di

una distanza minima da altri esercizi preesistenti e già autorizzati per le stesse attività come di seguito specificato:

- a. L'insediamento di nuovi esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi preesistenti non sia inferiore a m. 100 con tolleranza 10%
- b. Il trasferimento di esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi preesistenti non sia inferiore a m. 20 con tolleranza del 10%
- c. Gli esercizi attivati con i criteri di cui al presente regolamento potranno trasferirsi nell'ambito della stessa zona ad una distanza non inferiore a m. 20 con una tolleranza del 10% da altri esercizi, solo dopo 3 anni di anzianità con riferimento al titolare originario; per ogni altro caso valgono le distanze previste per le nuove attività.

3. - in caso di sfratto esecutivo ovvero di comprovate gravi necessità pregiudicanti l'esercizio dell'attività, il trasferimento può essere autorizzato senza tenere conto delle distanze minime previste dal presente regolamento.

2. - Le distanze sono misurate col sistema ortogonale, avente come punto di riferimento gli accessi alle sedi degli esercizi più prossimi, attraverso gli assi della carreggiata e dei centri di crocevia interessati nelle misurazioni di percorso.

4. - Le norme relative alle distanze non si osservano quando l'esercizio si svolge nell'ambito delle comunità ed è riservato esclusivamente alle persone tenute od autorizzate a frequentare la comunità stessa ed in caso di cessione d'azienda qualora l'attività rimanga nei locali ove si svolgeva l'attività.

5. - Per addetti devono intendersi: i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i dipendenti con esclusione degli apprendisti e di quelli assunti in base a contratto di formazione lavoro.

Art. 16 Controlli e Sanzioni

1. - Gli agenti della Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento,

sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in sui si svolgono le attività previste nel presente Regolamento.

2. - Le sanzioni sono quelle contemplate dagli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. - Regio Decreto del 3 marzo 1934 n. 383. escluso per le infrazioni riguardanti gli aspetti sanitari saranno applicati gli importi previsti dal Regolamento Comunale d'Igiene vigente.

3. - In caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione il Sindaco ne ordina la cessazione e dispone l'esecuzione forzata del provvedimento in caso di mancata ottemperanza.

4. - L'autorizzazione può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia. Tale sospensione è disposta dal Sindaco sulla base della proposta dell'organo di vigilanza che ha accertato la violazione.

Art. 17 Revoca dell'Autorizzazione

1. - L'autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Art. 18 Decadenza

1. - E' dichiarata decaduta l'autorizzazione quando il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dal suo conseguimento o la sospenda per uguale periodo senza il previo benestare dell'autorità comunale, o non sia presentata nei termini la documentazione richiesta. Per i casi di forza maggiore che abbiano a produrre impedimenti tali da non consentire il rispetto dei termini sopra indicati, potranno essere concesse eventuali proroghe.

2.- La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 19 - Norme Transitorie e finali

1. - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale s'intendono abrogati tutti i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Tipologia delle autorizzazioni.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - Domande e relativa istruttoria.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Norme igienico sanitarie.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Attività di Barbiere e Parrucchiere per uomo e donna presso il domicilio dell'esercente.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Divieti.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Autorizzazione di esercizio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Subingresso</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Zonizzazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Domande respinte e domande non esaminate</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Ricorso contro il diniego.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Individuazione e Modalità di vendita di beni accessori.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 - Nulla osta sanitario.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 Orari e tariffe.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 Rilascio nuove autorizzazioni - distanze.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 Controlli e Sanzioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 17 Revoca dell'Autorizzazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 Decadenza.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19 - Norme Transitorie e finali.....</i>	<i>8</i>

H:\Documenti\Regolamenti\Regolamento Parrucchiere .doc

LF/lf